



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 10038/13 RG Tribunale Sez. Borgo Valsugana

N. 129/11 RG Notizie reato

E 1,32
02-07-2013

N. 47/13 Reg. Sent.
N. 10038/13 R.Gen.

TRIBUNALE DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BORGO VALSUGANA

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. **GUGLIELMO AVOLIO** alla pubblica udienza del 08 maggio 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

S E N T E N Z A

Nei confronti di

domiciliata presso lo studio del difensore di fiducia avv. Carlo Alberto Zaina;
difeso di fiducia dall'avv. **Carlo Alberto Zaina** del Foro di Rimini, con Studio in Rimini Via Flaminia n. 171/b;

LIBERA - CONTUMACE

IMPUTATA

del reato previsto e punito dall'art. 187 comma 1 e comma 1 quater del D.Lvo 30.04.1992 n. 285, perché avendo guidato l'autovettura

, in stato di alterazione psico fisica in conseguenza dell'uso di sostanze stupefacenti manifestato da "*pupille dilatate - stato di agitazione - nervosismo ingiustificato*"; accertato tra le ore 22.00 e le ore 07.00 (risultava positiva a "Cannabinoidi" come da certificato clinico).

In Villa Agnedo (TN) il 08.12.2010.

CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO

Il Pubblico Ministero chiede la condanna alla pena di euro 3.000,00 di ammenda e mesi sei di arresto, diminuita per il rito abbreviato ad euro 2.000,00 di ammenda e mesi quattro di arresto; sospensione della patente di guida per anni due.

CONCLUSIONI DELLA DIFESA

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione ex art. 530, ultimo comma c.p.p.; in subordine, con le generiche, il minimo della pena con svolgimento L.P.U.

Data della sentenza
08 maggio 2013

Depositata in Cancelleria
Il 22 maggio 2013

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE

Notifica estratto contumac.
[Signature]

Avviso deposito sentenza
P.G. 28.05.13

Appello e/o Ricorso per
Cassazione il

Trasmessi atti alla Corte
d'Appello e/o Cassazione
il

Data irrevocabilità

Redatta scheda il

N.....SIAMM

Trasmesso estratto sentenza ai
sensi art. 650 c.p.p. il



Tratta a giudizio a sèguito di citazione diretta del PM ex artt. 550 ss. CPP regolarmente notificata, l'imputata è stato dichiarato contumace. Si è proceduto, su richiesta del difensore munito di procura speciale, con il rito abbreviato. Il PM ha depositato il proprio fascicolo. All'esito le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

Risulta dalla CNR in atti che nella notte fra il 7 e l'8/12/2010 l'imputata, sottoposta a controllo ordinario da parte di una pattuglia di Carabinieri, fece sorgere il sospetto di un'intossicazione da stupefacenti in atto in quanto presentava "pupille dilatate, stato di agitazione, nervosismo ingiustificato". Sottoposta, con il suo consenso, ad analisi delle urine presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Borgo V.na, risultò positiva al cd. test di *screening* per i cannabinoidi (fol. 8-17).

Osserva a questo punto il Tribunale che la Stella, all'atto del controllo, presentava una sintomatologica quantomeno ambigua in quanto può essere ragionevolmente ricondotta, piuttosto che ad una intossicazione da s.s. in atto, all'ora notturna ed all'agitazione per il controllo da parte dei Carabinieri. Null'altro viene riportato dagli operanti (manovre di guida pericolose o irragionevoli, loquacità eccessiva, linguaggio sconnesso, ecc). A suo carico, dunque, c'è, come si è anticipato, solo l'esito dell'esame delle urine. Tuttavia, simile circostanza non è implicitamente foriera di uno stato di alterazione psicofisico tale da incidere sulle capacità di guida dell'imputato. Sul punto, d'altronde, la giurisprudenza ha chiarito come *"l'accertamento della presenza nelle urine di metabolici di sostanza cannabinoidi, se certamente comprova una pregressa assunzione di detta sostanza, non è peraltro parimenti dimostrativa dell'attuale sussistenza - al momento detta guida - dello stato di alterazione in quanto può ritenersi alla stregua di fatto notorio che la presenza di metaboliti costituisce la fase successiva sia al momento dell'assunzione della sostanza, sia al periodo di efficacia del principio attivo, costituendo essa il momento in cui l'organismo umano espelle le "scorie" metaboliche conseguite all'assunzione della sostanza da parte del soggetto. L'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto, dal punto di vista tossicologico, appare accertabile con sufficiente margine di certezza solo all'esito di un esame ematico. Ne', all'evidenza, detto esame può essere utilmente svolto mediante ulteriori accertamenti, sicché la prova deve considerarsi definitivamente cristallizzata con gli anzidetti insuperabili limiti intrinseci."*

Difatti, come rilevato anche da un noto studio compiuto dalla Paramedical S.r.l., **l'accertamento compiuto sulle urine non è dirimente** poiché decreta solo l'esito positivo o negativo dell'esame che viene stabilito in base al riscontro nei campioni prelevati di ng/ml di sostanza superiore a 50 (Positivo: >50 ng/ml; Negativo: <50 ng/ml), e che, "essendo un test qualitativo", *"indica solo la presenza della droga o di un suo metabolita nelle urine e non indica o misura l'intossicazione"*. Peraltro, scrivono gli esperti, *"alcune sostanze e/o altri fattori, come errori tecnici e di procedura, possono interferire con il test falsandolo"*.

Altresì, l'esito positivo del test sulle urine nulla prova in ordine all'alterazione psicofisica al momento dell'accertamento, anche in considerazione della lunga permanenza della sostanza all'interno nei referti biologici. Come riferito da numerosi specialisti (*ex multis*, Patrizia Maria Gatti, Bertol. E, Lodi F, Mari F, Marozzi E, Trattato di tossicologia forense 1994 Edizioni CEDAM Padova) le amfetamine sono ritrovabili nelle urine per 2-4 giorni, la cocaina è pure misurabile nelle urine per 2-4 giorni (sempre in forma di metaboliti vari), i cannabinoidi (*hashish e marijuana*) nelle urine per un periodo diverso e molto lungo che va dai 5 (consumo acuto) ai 36 (consumo cronico) giorni (in forma di erbe e semi essiccati possono essere inulate, fumate o anche mangiate in preparazioni di torte o dolci da forno), gli oppioidi (eroina, morfina, oppio - derivati) restano nelle urine per 1-2 giorni.



TRIBUNALE MONOCRATICO DI TRENTO



Sezione distaccata di Borgo Valsugana
Proc. Pen. N° 10038/13 RG Trib. c/ Stella Marta
Udienza del 8 maggio 2013

Pertanto, anche a fronte dell'esito positivo dell'esame delle urine, non può essere dimostrata l'alterazione psicofisica dell'imputata, giacché tale esito dimostra solamente che nei giorni precedenti (anche fino a 36, in caso di consumo cronico) questi ha fatto uso di sostanze stupefacenti, ma nulla prova in ordine allo stato di intossicazione del medesimo. La certezza in ordine a tale stato potrebbe essere suggellata solamente in ordine a specifici esami ematici che nel caso *de quo*, tuttavia, non sono stati effettuati.

Per un recente riscontro per argomento *a contrariis* alla tesi che si propugna cfr. Cass. penale, sez. IV, sentenza 18.01.2013 n° 2762, secondo la quale gli accertamenti antidroga, eseguiti nei confronti dei conducenti trovati positivi ai test sui liquidi biologici, possono essere riscontrati (questo sì) anche senza sottoposizione del soggetto alla visita medica di conferma. Un conducente, trovato positivo alla cannabis, a seguito di un controllo su campioni di liquidi biologici, veniva ritenuto responsabile, dai giudici territoriali, del reato di cui all'art. 187 cod. strad., per essere stato colto, alla guida del proprio mezzo, in stato di alterazione psicofisica derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti. L'accertamento relativo allo stato di alterazione, per effetto della assunzione di stupefacenti, era avvenuto solo con il prelievo dei campioni di liquidi biologici (accompagnato da uno stato di forte agitazione del conducente), senza l'imprescindibile visita medica di conferma. Da ciò il ricorso per Cassazione. Secondo un principio oramai consolidato in giurisprudenza, il reato di guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla attività di guida di fatto seguita alla l'assunzione di sostanze stupefacenti, "con la conseguenza che, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario che sia provata non solo la precedente assunzione di droga, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione". Per quanto attiene alla fattispecie che qui interessa, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 cod. strad.), secondo il giudice nomofilattico, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento (che però qui non ricorre) delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato, non deponente in senso univoco nel senso dell'intossicazione acuta da s.s. in atto.

Segue, sia pure sotto il profilo del dubbio, l'assoluzione dell'imputata dal reato a lei ascritto il fatto non sussiste.

Viene fissato il termine di gg. 30 per il deposito, stante l'elevato numero di sentenze pubblicate all'udienza odierna.-

P. Q. M.

Visto l'art. 530 co. 2 CPP

Assolve dal reato a lei ascritto perché il fatto non sussiste.

Fissa il termine di gg 30 per il deposito della sentenza.-

Borgo Valsugana, li 8 maggio 2013

TRIBUNALE DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BORGO VALSUGANA
depositato in Cancelleria ai sensi dell'Art. 514

C.P.P. II 22-05-2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Paolina Furian

Il Giudice
(Avoliò)